



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Notizie dall'Ordine"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli

NOTIZIE DALL'ORDINE N. 12/2015

Napoli 24 Febbraio 2015 (*)

Entro il 2 Marzo 2015, cadente il 28 Febbraio di Sabato, occorre inviare, by PEC to PEC, al CPO la dichiarazione dei crediti formativi conseguiti nel biennio 2013/2014. Un utile "vademecum" ai fini dell'adempimento. Il Modello di Dichiarazione si scarica dal ns. sito.

E' un periodo di scadenze professionali tra cui occorre annoverare anche **l'invio della Dichiarazione attestante il numero dei crediti formativi conseguiti nel biennio 2013/2014** ai fini del giudizio positivo di ottemperanza (*id*: tipico atto amministrativo del CPO) e, in mancanza di questo, il deferimento del collega al neo-istituito Consiglio di Disciplina.

Va detto subito che sul nostro sito www.ordinecdlna.it sono disponibili sia il Regolamento che le disposizioni di attuazione tra cui anche i Modelli da utilizzare per la Dichiarazione.

Del pari, si riferisce che, **a decorrere dall'1/1/2015**, è in vigore **un nuovo Regolamento con disposizioni totalmente diverse** da quelle oggi in riepilogo. Avranno, dunque, validità per la formazione in corso all'1/1/2015 (biennio 2015/2016).

Preferiamo, **pur non essendo un atto dovuto**, procedere ad un riepilogo delle disposizioni in vigore al 31/12/2014 per rendere più semplice l'adempimento avendo il CPO, in ogni caso, la coscienza tranquilla di aver messo a disposizione degli iscritti eventi formativi, nell'appena terminato biennio 2013/2014, per oltre 300 crediti formativi.

Ad ogni buon conto gli Uffici di Segreteria sono a disposizione degli iscritti per ulteriori informazioni relative all'adempimento *de quo* al pari dei Consiglieri **Contaldo, Assisi ed Astarita**.

1. SOGGETTI OBBLIGATI

La Dichiarazione va inoltrata da **tutti gli iscritti** nell'Albo Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli **al fine di dimostrare il conseguimento nel biennio 2013/2014 di (almeno) 50 crediti formativi di cui almeno 6 in materia ordinamentale/deontologica ovvero per comunicare un evento e/o una circostanza che abbiano impedito la formazione o che producano, per riproporzionamento, la riduzione del numero dei crediti occorrenti ai fini di un giudizio positivo di ottemperanza.** Per i nuovi iscritti nel biennio *de quo*, l'obbligo di formazione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di iscrizione ed il numero dei crediti formativi occorrenti per il giudizio di ottemperanza sarà quello risultante dall'apposita riparametrazione (50 crediti necessari nel biennio/24 di riferimento x mesi di iscrizione sempre riferiti al biennio).

2. MODALITA'DI INVIO DELLA DICHIARAZIONE

La "Dichiarazione" deve essere inviata, **tramite PEC**, alla PEC del CPO di Napoli o, in assenza di Pec, a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento. Il termine ultimo è il **2 Marzo 2015** poiché quello del 28 Febbraio cade di Sabato. Attenzione: poiché la "**Dichiarazione**" non è un'autocertificazione vi consigliamo *vivamente* di **allegare gli eventuali attestati** di partecipazione a Convegni, ovvero le opportune certificazioni mediche o la documentazione idonea a supportare quanto dichiarato attraverso l'apposito modello.

3. COME SI CONSEGUE LA FORMAZIONE

La formazione si consegue partecipando a Convegni organizzati dai CPO o da soggetti terzi. Allo stesso modo danno diritto alla maturazione di crediti formativi, **con i limiti previsti dal Regolamento** (*id.:* in misura non superiore a 30 nel biennio), il sostenimento di Esami Universitari, la partecipazione a Commissioni di Studio, l'intervento quale Relatori in Convegni e Docenze varie, la Redazione di articoli Scientifici. E' valida anche la formazione conseguita con modalità *e-learning* nella misura massima del 30% (*id:* 15 crediti formativi) nel biennio (od anche in percentuale superiore se appositamente accordata dal CPO). ***Ergo, la Formazione deriva dalla libertà dell'iscritto di formarsi come, dove e quando vuole purché, al termine del periodo di monitoraggio, consegua il numero di crediti previsto dal Regolamento.***

4. IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO D.U.I./TELECONSUL

Il parametro per determinare il credito formativo da attribuire è "**l'ora**" di partecipazione all'evento. L'attestazione della presenza e della durata dell'evento, organizzato dal CPO, si ottiene attraverso il D.U.I. e la piattaforma TELECONSUL. Il CPO ha **solamente** i dati relativi alle presenze degli iscritti ai Convegni che ha organizzato.

Il CPO, pertanto, non è in grado di conoscere se, nel biennio in esame, l'iscritto abbia partecipato ad eventi formativi organizzati da terzi ovvero in modalità *e-learning* oppure abbia svolto attività (quali insegnamento, partecipazione a gruppo di studio, sostenimento esami

universitari ecc.) che danno diritto al riconoscimento di crediti formativi.

Né, *ex adverso*, il CPO è a conoscenza di eventi patiti dall'iscritto che ne abbiano impedito, o ridotto, la necessaria formazione.

Da qui l'importanza della DICHIARAZIONE che serve ad integrare il numero dei crediti dei quali il CPO, attraverso la Piattaforma Teleconsul, è già a conoscenza ovvero ad evidenziare eventi che abbiano impedito la formazione. Tutto ciò mediante allegazione di idonea e probatoria documentazione quale ad esempio attestati di partecipazione a Convegni organizzati da terzi (con l'indicazione del numero delle ore), partecipazione a Commissioni, gruppi di Studio, docenze, relazioni, attestati di eventuali corsi seguiti in modalità e-learning e certificazioni attestanti eventi utili al fine di ottenere un esonero, parziale o totale, dall'obbligo formativo.

Ciascun Collega può prenderne visione, nell'area specifica di Teleconsul, adoperando la username e la password. La username corrisponde alla parte antecedente la @ dell'indirizzo PEC istituzionale mentre la password è costituita dagli ultimi 5 numeri del D.U.I rilasciato la prima volta (anche se è stato sostituito in caso di rinnovo e/o smarrimento la password è rimasta invariata salvo il caso in cui il Collega abbia provveduto alla sua modifica).

ATTENZIONE: Nessuna dichiarazione dei crediti conseguiti nel biennio 2013/2014 deve essere inviata dall'iscritto se i dati registrati nella piattaforma TELECONSUL (E SOLO NELLA PIATTAFORMA TELECONSUL) evidenziano, nello stesso periodo, il raggiungimento del numero previsto dal Regolamento (*id.:* vale a dire 50 crediti formativi nel biennio di cui almeno 6 in materia ordinamentale/deontologica con un minimo di 16 crediti all'anno). Questa semplificazione è stata, da anni, una scelta del CPO nel senso di ritenere inutile e dispendioso per le Parti l'invio, la ricezione ed il trattamento di dati che già sono conosciuti.

5. ESONERI E RIPROPORZIONAMENTI

Quale richiesta di giustificazione a fronte della mancata, totale o parziale, formazione, il Regolamento introduce gli istituti **dell'esonero totale e dell'esonero parziale con riproporzionamento dei crediti.**

Si ha diritto **all'esonero totale**, previa esplicita **istanza ex post**, se l'iscritto:

- a) **Ha compiuto il 70° anno di età. Da quel momento è esonerato dal fare formazione;**
- b) **Non svolge, né in forma autonoma, né in qualità di dipendente, né in qualsiasi altra modalità, l'attività professionale.**

Si ha diritto **all'esonero parziale o totale** nel caso di:

- a) **Assistenza alle persone di cui alla legge 104/92;**
- b) **Altri casi di temporaneo impedimento e nei documentati casi di forza maggiore.**

Si ha diritto all'esonero parziale, con riproporzionamento del credito formativo da conseguire **sulla scorta della documentazione allegata alla Dichiarazione**, nel caso di:

- a) **Malattia, infortunio e servizio militare o civile in base alla loro durata;**
- b) **Maternità per i tre mesi antecedenti la data del parto e fino al compimento di un anno di vita del bambino;**
- c) **Affidamento o adozione per un periodo di 12 mesi dal relativo provvedimento.**

6. SANZIONI

I colleghi che non ottemperano all'invio della "Dichiarazione" riceveranno dal CPO una diffida ad adempiere entro il termine di 60 giorni decorso il quale saranno deferiti al Consiglio di Disciplina. La sanzione per tale specifico inadempimento è la **censura cui, poi, dovrà aggiungersi quella per omessa formazione che, parimenti, dovrebbe essere una "censura"**.

Si applica, tuttavia, l'art. 29 della Legge 11/1/1979 n. 12 in base al quale ***"il Consulente del lavoro a cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione"***.

Buon lavoro ed attenzione: **allegate le documentazioni idonee a comprovare l'assolvimento dell'obbligo formativo o che ne abbiano impedito l'adempimento !!!!**.

Ad maiora

IL PRESIDENTE

EDMONDO DURACCIO

(Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.*

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC